

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) IN FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI, RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII (Regione Marche).

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Comune di _____, con sede in _____ n. __, C.F. _____, in persona del _____ (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. __, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. __, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. __, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. __, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- (A) Il Comune di Ascoli Piceno ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____, una procedura telematica aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) in favore di anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti sul territorio dell'ambito territoriale sociale XXII (Regione Marche).
- (B) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data _____.
- (C) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, l'Amministrazione utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (D) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente

Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico.

- (E) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro, ivi compreso il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico, nonché dal presente Contratto Esecutivo, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da prestare e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (F) Il CIG derivato è: _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1** I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2** I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3** Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE

- 2.1** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2** Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo l'Accordo Quadro,
- 2.3** In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4** Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi

prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1** Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) in favore di anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti sul territorio dell'ambito territoriale sociale XXII.
- 3.2** Il predetto servizio dovrà essere prestato con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro.
- 3.3** È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott./la Dott.ssa _____.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1** Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di _____ *<indicare la durata contrattuale secondo quanto stabilito nell'art 4 dell'Accordo Quadro>* mesi dalla data di stipula.

5. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 5.1** Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
- 5.2** L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico.
- 5.3** Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse professionali descritte nel Capitolato Tecnico per il servizio di cui trattasi.
- 5.4** È comunque facoltà dell'Amministrazione effettuare, anche a campione, in qualunque momento in corso di esecuzione contrattuale, verifiche in ordine all'adeguatezza del personale impiegato.

6. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 6.1** Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

7. PENALI

- 7.1** L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali descritte e regolate a livello di Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 7.2** Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall'Accordo Quadro.

8. CORRISPETTIVI

- 8.1** Il prezzo orario, per il servizio di assistenza domiciliare con un operatore, dovuto al Fornitore per i servizi effettivamente prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo è determinato in ragione del prezzo unitario stabiliti all'art. 5 dell'Accordo Quadro "Prezzi e vincoli dei Contratti esecutivi".
- 8.2** Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 8.3** Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo per operatore/ora offerto per le ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori.
- 8.4** I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- 8.5** Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 9.1** Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 9.2** I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____ Codice IBAN _____; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

10. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 10.1** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13

dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

11. RISOLUZIONE E RECESSO

- 11.1** Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, nell'ambito dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" di cui al presente contratto.

12. FORZA MAGGIORE

- 12.1** Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, pandemie, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 12.2** Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 12.3** L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

13. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 13.1** Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 13.2** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui all'art. 25 dell'Accordo Quadro.
- 13.3** Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 13.4** Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 3, il Contratto potrà essere

risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

- 13.5** Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 14.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 14.2** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 14.3** Il Fornitore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub-contrattanti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 14.4** Il Fornitore, il subappaltatore o il sub-contrattante che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno.
- 14.5** Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 14.6** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il sub-contrattante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 14.7** Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

- 14.8** Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG derivato al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

15. FORO COMPETENTE

- 15.1** Per tutte le questioni derivanti dal Contratto relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 16.1** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
- 16.2** L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www._____;
- 16.3** Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 16.4** Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 16.5** Il fornitore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art.28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
- 16.6** Il fornitore obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi -oltre al citato Codice privacy -anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)